

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 3/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 gennaio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Unione Italiana Ciechi è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 1999, nonché le annesse relazioni del Presidente del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana Ciechi per gli esercizi dal 1997 al 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi —

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1997 al 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione Italiana Ciechi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Laura Di Caro

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESE-
GUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL-
L'UNIONE ITALIANA CIECHI, PER GLI ESERCIZI
1997, 1998 E 1999

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Notazioni generali	»	14
3. Struttura ed ordinamento	»	16
4. Organi	»	18
5. Segretario Generale – Il personale	»	20
6. Attività – Indicatori di efficienza e di efficacia	»	28
7. I bilanci e la vigilanza governativa	»	42
8. La gestione finanziaria – Il conto finanziario	»	42
9. Il conto finanziario delle gestioni autonome	»	47
10. I residui	»	56
11. Il conto economico	»	66
12. La situazione patrimoniale	»	68
13. La situazione amministrativa	»	70
14. Conclusioni	»	72

Premessa

La Corte ha riferito sulla gestione dell'Unione Italiana Ciechi fino all'esercizio 1996 ¹. Con la presente relazione si riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21.3.1958 n. 259 sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 e sui fatti salienti fino alla corrente data.

¹ In corso di pubblicazione in "Atti Parlamentari".

Notazioni generali

L'Unione Italiana Ciechi è stata trasformata in Ente Morale di diritto privato con D.P.R. 23.12.1978 n. 1919, emanato in attuazione dell'art. 115 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, ed ha compiti di rappresentanza e tutela dei minorati della vista.

L'interesse pubblico all'esistenza ed alle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale è testimoniato dalle numerose leggi che hanno disposto, a loro favore, contribuzioni che hanno assunto, sostanzialmente, il carattere della continuità.

Con riferimento all'Unione, destinataria come altri enti di carattere assistenziale, delle menzionate contribuzioni, la crescente attenzione dell'ordinamento per le attività che istituzionalmente svolge, si è tradotta nell'attribuzione di mezzi finanziari che, coerentemente con l'esigenza di riqualificazione della spesa pubblica, privilegia, rispetto ai finanziamenti "a cascata", le contribuzioni con destinazione vincolata al raggiungimento di specifici obiettivi.

L'individuata linea di tendenza, rivolta a finanziare obiettivi e programmi determinati ha trovato espressione anche nella legge 23.9.1993 n. 379 e nel D.L. 23.12.1996 n. 460 che hanno trasferito all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione dei ciechi (IRIFOR) un contributo di L. 2.275 milioni per l'anno 1997, di L. 2.500 milioni per il 1998 e di L. 2.500 milioni per il 1999. Detto Istituto è emanazione dell'Ente — che fornisce anche sede, mezzi finanziari e personale, e partecipa in posizione dominante al governo dell'Istituto stesso, attraverso la presenza di propri rappresentanti nei suoi organi — e svolge specifiche attività, nel rispetto degli indirizzi dati dall'UIC, per favorire l'inserimento nel tessuto produttivo, dei minorati della vista e di altri portatori di handicap ².

² Parte del finanziamento di cui alla legge 379/1993 è stato assegnato all'Istituto Europeo Ricerca Formazione e Orientamento Professionale (IERFOP). Tuttavia detto Sodalizio, che opera soltanto in Sardegna ed ha svolto quasi esclusivamente corsi finanziati dalla Regione sarda, non ha ancora adempiuto compiutamente agli obblighi di documentazione necessaria

Deve rilevarsi, in ultimo, nel periodo di riferimento, un fiorire di iniziative parlamentari volte all'emanazione di disposizioni legislative che vedono l'Unione direttamente o indirettamente partecipe, sia alla Camera che al Senato. Tali iniziative evidenziano una pluralità di interventi rivolti a favorire l'integrazione sociale dei ciechi evitando le possibili duplicazioni di attività e valutando adeguatamente, sulla base di programmi ed obiettivi, priorità e misura dei finanziamenti.

Per completezza va citata la legge 7.12.2000 n. 383 che reca una disciplina generale delle associazioni di promozione sociale, sulla cui applicazione si riferirà nel prossimo referto. Le nuove disposizioni introducono i Registri e gli Osservatori dell'associazionismo regolando, fra l'altro, le prestazioni degli associati, il regime fiscale e le agevolazioni.

Struttura ed ordinamento

L'Unione Italiana dei Ciechi, fondata su base associativa il 26 ottobre 1920, è retta da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1985 n. 53, modificato con decreto del Ministro dell'Interno in data 12.9.1991 che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente e da un Regolamento Generale, approvato dal Consiglio Nazionale in data 11.4.1985, corretto ed integrato dallo stesso organo il 16.5 ed il 28.11.1992, il 17 e 18 settembre 1994 ed il 12.5.1995.

I soci, che si distinguono in effettivi, sostenitori, onorari ed aggregati, ammontavano a 65.545 nel '97, 65.300 nel '98 e 65.280 nel '99.

Le finalità istituzionali dell'Unione sono fissate dallo statuto che prevede attività di rappresentanza, tutela e promozione sociale dei ciechi nonché l'attuazione di ogni iniziativa a favore dei non vedenti e dei minorati della vista (da zero a due decimi), collaborando, anche mediante convenzioni, con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni private. L'Unione opera, inoltre, in campo internazionale a livello mondiale nell'ambito dell'Unione mondiale dei ciechi (NBU) ed a livello europeo attraverso l'Unione Europea dei ciechi (EBU) nonché, a partire dal 1988, mediante l'adesione all'EUCREA (Comitato internazionale per le creatività delle persone handicappate).

Nel corso del 1998 l'UIC ha assunto ufficialmente la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - riconosciuta agli Enti senza fine di lucro che operino offrendo servizi e vantaggi alle categorie a disagio, iscrivendosi all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze (D.Lgs. 4.12.1997 n. 460). Detta qualifica comporta una serie di agevolazioni fiscali per la cui concessione il decreto 460 suddetto riduce all'essenziale gli obblighi contabili pur richiamando, a fronte delle agevolazioni concesse, il rispetto di criteri di trasparenza e di efficienza. Di